

LA RELAZIONE FINALE DELLA «COMMISSIONE FOGLIA»  
SULLA RIFORMA DEL PROCESSO DEL LAVORO:  
ARBITRATO E CONCILIAZIONE\*

Nel settore delle controversie di lavoro, conciliazione e arbitrato non hanno mai registrato quella diffusione e adesione auspicabile fin dalla riforma introdotta dal legislatore del 1973, al fine di alleggerire il carico di lavoro dei magistrati addetti alla trattazione delle controversie di lavoro e, al contempo, di offrire, in un processo fortemente caratterizzato da una parte debole, strumenti efficaci e veloci di risoluzione delle controversie. Siffatta aporia seguita all'intervento riformatore del legislatore del 1973, diventava vera e propria diffidenza ove gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie si misuravano con il contenzioso del lavoro pubblico, nei confronti del quale resisteva, tenacemente, la convinzione di una sorta di incompatibilità tra controversie di competenza del giudice amministrativo e composizione negoziale come alternativa alla tutela giurisdizionale dei diritti del lavoratore.

La riforma introdotta con i decreti n. 80 e 387/98, preordinata, *in primis*, a deflazionare e semplificare l'enorme contenzioso del lavoro, regolamentando il circuito alternativo e parallelo a quello ordinario di giustizia, ha, invece, rilanciato gli istituti della conciliazione e dell'arbitrato, partendo proprio dal settore pubblico (novellando il codice di rito con le disposizioni recate dagli artt. 412-ter e 412-quater, disegnando ex novo il tentativo obbligatorio di conciliazione con le disposizioni recate dagli artt. 69 e 69-bis del D. Lgs. 29/93), aggiungendo alla conciliazione, relegata a strumento occasionale e marginale dal legislatore del 1973, il predicato dell'obbligatorietà.

L'esperienza sin qui maturata nel settore pubblico induce a pervenire a un complessivo giudizio di favore verso lo strumento conciliativo, consolidatosi anche nel confronto con le esperienze comparatistiche, specie in ambito comunitario, in cui le *alternative dispute resolutions* (ADR) costituiscono un'esperienza molto diffusa nella giustizia civile. **Può**, invero, affermarsi, senza tema di smentita, che:

- un numero percentualmente irrisorio di domande si è riversato dalla sede precontenziosa alla sede giudiziale;
- raramente l'ente pubblico diserta la seduta così consentendo un utile approfondimento dei termini della controversia;
- l'eventuale esperimento negativo della conciliazione va probabilmente riconnesso alla peculiarità della questione sostanziale via via controversa e alla complessità delle problematiche organizzative e gestionali sottese alle questioni controverse.

---

\* Proseguiamo la pubblicazione, come materiale di discussione, della relazione finale della «Commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro» presieduta da Raffaele Foglia, che ha operato presso il Ministero della Giustizia dall'ottobre 2000 all'aprile 2001. Altra parte della relazione, dedicata alla disciplina processuale in tema di licenziamenti e trasferimenti. È stata pubblicata in questa *Rivista* 2001, 289, con introduzione di A. Guariso.

Tali dati confortanti, unitamente a un'oggettiva riflessione sull'insuccesso del modello vigente per il lavoro privato per la scarsa impegnatività dello strumento, l'assoluta carenza di incentivi positivi e negativi, per le parti in lite e per il ceto tecnico-forse, l'incontrollato autentico aumento del carico di lavoro - hanno indotto la Commissione all'idea di realizzare un meccanismo che miri a fare della fase conciliativa una fase precontenziosa, a giudizio formalmente già iniziato.

Il meccanismo disegnato dalla novella conserva l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione giacché, mutuando le parole del Giudice delle Leggi, esso tende a soddisfare l'interesse generale sotto un duplice profilo: evitando, da un lato, che l'aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, ostacolandone il funzionamento; favorendo, dall'altro, la composizione preventiva della lite e assicurando alle posizioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quello conseguibile attraverso il processo (v. Corte Cost. 27612000).

Sulla base delle prime esperienze applicative del nuovo art. 412 bis codice di rito e alla luce delle più recenti indicazioni della Corte Costituzionale, è apparso opportuno esplicitare l'esclusione dell'obbligo di conciliazione, *ratione materiae*, per le controversie previdenziali (nelle quali gli spazi di disponibilità sono ristretti in considerazione del regime pubblicistico che le caratterizza), per i provvedimenti sommari o d'urgenza (per i quali la tutela del diritto azionato è tanto più efficace quanto più è tempestivo l'intervento giudiziale), ivi comprese le controversie in materia di trasferimenti e licenziamenti che, alla stregua della novella indicata dalla Commissione, sono assoggettabili a una procedura sommaria tipica, per le **cause** relative ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni cd. privatizzate (per le considerazioni innanzi esposte).

La proposta si fonda, quanto alla disciplina della conciliazione, sui seguenti **principi**-base:

- la fase conciliativa è una fase precontenziosa a giudizio già iniziato (conciliazione endogiudiziale);
- la difesa tecnica è coinvolta nella fase precontenziosa;
- l'ingiustificata assenza del ricorrente o di entrambe le parti all'udienza fissata per la conciliazione comporta l'estinzione del processo, mentre l'assenza della parte convenuta può dar luogo all'emanazione di un'ordinanza provvisoria di pagamento totale o parziale delle somme domandate o a provvedimenti anticipatori della decisione di merito;
- la conciliazione è tentata dal giudice o dal conciliatore appositamente designato tra quelli iscritti in apposito Albo;
- se la conciliazione non riesce viene redatto verbale con l'indicazione succinta delle ipotesi di soluzione della controversia allo stato degli atti;
- se la conciliazione è raggiunta, il relativo processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo con decreto del giudice;
- in qualunque fase della conciliazione, ovvero in caso di esito negativo della conciliazione, le parti possono decidere di affidare allo stesso conciliatore, la decisione di risolvere in via arbitrale le controversie.

Con riferimento agli arbitrati il dibattito in seno alla commissione ha palesato un difficile approccio, condizionato da opzioni politico-sindacali di non facile superamento, pur essendo tutti i commissari accomunati dall'idea di connotare l'istituto in guida

tale da filtrare, in termini selettivi, il ricorso alla giustizia del lavoro al fine di consentire, a quest'ultima, di intervenire nelle controversie di maggiore rango con la dovuta professionalità e tempestività, e da costituire una reale attrattiva per la celerità e stabilità del ricorso all'arbitrato.

Per completezza va richiamato il suggerimento, informato peraltro alla recente giurisprudenza delle Sezioni unite (Cass. sez. un. 527/2000), indirizzato verso un ampliamento del ricorso all'arbitrato rituale, contemperando la massima estensione possibile con i principi costituzionali che vietano l'obbligatorietà di tale mezzo di risoluzione delle controversie. La proposta, che non ha incontrato sufficiente consenso, si fonda, fra l'altro, sull'abrogazione del divieto di compromettibilità ad arbitri delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. e su clausole compromissorie, trasfuse nel contratto collettivo e richiamate nel contratto individuale, che consentano la devoluzione ad arbitri anche quando abbiano a oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi, sull'impugnabilità, in unico grado davanti alla Corte d'Appello, e solo per vizi procedurali.

La soluzione, più moderata, adottata dalla commissione, contempla:

- la possibilità di affidare il mandato in via arbitrale allo stesso conciliatore in ogni fase del tentativo di conciliazione;
- la possibilità di ricorso all'arbitrato dopo il fallimento del tentativo di conciliazione;
- la necessità che la richiesta di deferimento ad arbitri risulti da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine entro il quale l'arbitro dovrà pronunciarsi, e i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro;
- l'obbligo per l'arbitro del rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo;
- l'impugnabilità del lodo, per qualsiasi vizio, davanti alla Corte d'Appello;
- l'esecutività del lodo nonostante l'impugnazione;
- il mantenimento della concorrente disciplina arbitrale eventualmente prevista da accordi o contratti collettivi.

La conservazione della concorrente disciplina arbitrale, espressione dell'autonomia negoziale collettiva, è volta a favorire un sistema integrato dell'arbitrato nelle controversie di lavoro che si avvalga dell'apporto di importanti Accordi già perfezionati (Aran, Confapi, Cispel), o *in itinere*, taluni con disposizioni peculiari, qual è la soluzione adottata, fra gli altri, dall'accordo Confapi che consente di pervenire, nella medesima sede, a un'interpretazione autentica sull'efficacia e validità di una clausola del contratto collettivo nazionale, introducendo, così, un efficace strumento di prevenzione delle controversie seriali. Peraltro le divergenze che, nei vari accordi, emergono in ordine all'ambito di impugnabilità dei lodi vengono risolte, con l'articolato proposto, riconducendo a unità il regime delle impugnazioni sicché anche per l'arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva si applica il regime di impugnazione introdotto con la novella, *id est* l'impugnabilità, per qualsiasi vizio, davanti alla Corte d'Appello.

Va, inoltre, rimarcato che l'autorevolezza del conciliatore deriverà dalla sua nomina, da parte del giudice, attingendo a un Albo dei Conciliatori esperti in materie **giu-s-lavoristiche**, tenuto dal Presidente del Tribunale. Quanto alla gratuità, o meno, dell'operato del conciliatore, è prevalsa l'idea dell'indennizzabilità, rinviando a un decreto ministeriale ogni determinazione in ordine al *quantum*.

La novella, pertanto, non è senza oneri per lo Stato, essendo l'importo dell'inden-

**nità** per il conciliatore fissato in lire 200.000, qualunque sia l'esito del tentativo di conciliazione, indennità elevata a lire 300.000, ove il tentativo si concluda con la conciliazione, e ridotta a lire 150.000 ove il tentativo non possa essere espletato per mancata presentazione delle parti o del convenuto.

*Art. 1*

(Modifica agli artt. 410, 411, 412, 412 bis, 412 ter, 412 quater)

1. Gli artt. 410, 411, 412, 412 bis, 412 ter, 412 quater sono sostituiti dai seguenti:

*Art. 410*

*Tentativo obbligatorio di conciliazione*

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'art. 409 è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione previsto dai commi 3 e seguenti.

2. Sono escluse da tale obbligo le controversie riguardanti le seguenti materie:

a) controversie previdenziali;

b) controversie per le quali siano stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d'urgenza;

c) controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68 del D. Lgs. 29/93.

3. Il giudice, ricevuto il ricorso, ove non possa fissare la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione o per la trattazione entro il termine previsto dall'art. 416, entro 60 giorni dalla data del deposito, con proprio decreto designa un **conciliatore**, liberamente scelto tra quelli contenuti nell'opposito Albo, con il compito di esperire entro il termine suddetto il tentativo di conciliazione della controversia.

4. Il decreto dovrà essere emanato entro 15 giorni dalla data di presentazione del ricorso. Il decreto, con allegato il ricorso, fissa il giorno la data e il luogo stabiliti per la comparizione delle parti. Il decreto e il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'art. 417.

5. Il convenuto dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice, e depositando nella cancelleria del giudice una memoria difensiva. La memoria deve contenere tutti gli elementi difensivi di cui all'art. 416 e comporta i medesimi effetti processuali.

6. Qualora il giudice non abbia fissato l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva, l'intero fascicolo viene trasmesso al conciliatore.

7. Qualora il convenuto proponga domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza della riconvenzionale medesima, deve espressamente chiedere al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

8. Il decreto che sposta la data di comparizione, **unitamente** alla memoria difensiva, è notificato, a cura del convenuto, all'attore, entro 10 giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

9. Il tentativo di conciliazione di cui al precedente comma 4°, a istanza del ricorrente, non viene esperito nel caso che il ricorrente dimostri di aver effettuato senza esito,

prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3<sup>o</sup>, 4<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup> dell'art. 412 *quater*.

#### **Art. 411**

##### **Processo verbale di conciliazione**

1. Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta, salvo che il giudice o il conciliatore non ravvisino concrete possibilità di accordo: in tal caso potranno rinviare una sola volta la seduta entro un termine non superiore a 30 giorni dalla data iniziale.

2. Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione e possono proporre, sulla base degli atti presentati, eventuali proposte di soluzione.

3. Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che dev'essere sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la loro impossibilità a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

4. Ove la conciliazione sia stata raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro 5 giorni alla cancelleria del giudice.

5. Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

#### **Art. 412**

##### **Verbale di mancata conciliazione**

1. Se entrambi le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, non compaiono al tentativo di conciliazione, il giudice o il conciliatore ne danno atto nel processo verbale e il giudice dichiara estinto il processo direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo il caso di motivo riconosciuto giustificato dal giudice o dal conciliatore che, in tal caso, fissano una nuova data per la comparizione entro il termine perentorio di 30 giorni.

2. In caso di mancata comparizione del convenuto, il giudice o il conciliatore ne danno atto nel processo verbale.

3. In caso di mancata comparizione del convenuto, il giudice, ricevuti gli atti nei termini di cui ai successivi commi, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, in via provvisoria può emettere un'ordinanza che disponga il pagamento totale o parziale delle somme domandate e disporre con lo stesso ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito.

4. Se la conciliazione non riesce si redige un verbale del tentativo di conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore; in quest'ultimo caso, per la parte su cui si è concordato, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dal 5<sup>o</sup> comma dell'art. 411.

5. Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire a un accordo, e quant'altro ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il proseguo del procedimento. Il verbale del tentativo di conciliazione viene acquisito agli atti del processo.

6. Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui al successivo art. 412 *bis*, trasmette il verbale di mancata conciliazione al giudice entro 5 giorni. Il giudice, salvo che non debba dichiarare estinto il processo ai sensi del primo comma, emette il decreto di fissazione di udienza davanti a sé entro 15 giorni.

7. Il provvedimento di fissazione dell'udienza è depositato nella cancelleria del giudice, dove le parti possono prenderne visione. Il decreto è notificato a cura dell'attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

#### **Art. 412 bis**

##### **Arbitrato facoltativo**

1. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono affidare allo stesso conciliatore, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

2. Il compromesso dovrà risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro.

3. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la disposizione dell'art. 429, 3° comma, c.p.c.

4. Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice.

#### **Art. 412 ter**

##### **Impugnazione del lodo arbitrale**

1. Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, entro 30 giorni dalla sua notificazione alle parti, davanti alla Corte d'appello in funzione di giudice del lavoro.

2. L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo.

#### **Art. 412 quater**

##### **Altre modalità di conciliazione**

1. La conciliazione, nelle materie di cui all'art. 409, può essere svolta presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le Direzioni provinciali del lavoro.

2. Gli accordi di conciliazione raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del Tribunale competente. Si applica il 5° comma dell'art. 411.

3. Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del 1° comma, ove non si pervenga a una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'art. 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria ove sia stato esperito con le seguenti modalità:

– sia stato esperito da un conciliatore iscritto all'albo di cui all'art. 412 *sexies*, su richiesta congiunta delle parti;

– sia stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrino le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della **resistenza**.

4. Il verbale del tentativo di conciliazione dev'essere redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire a un accordo, e quant'altro ritenga utile portare a conoscenza del giudice per il procedimento. A esso dovranno essere allegate le memorie di cui al precedente 3° comma.

5. Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui agli art. 414. Il giudice, ove accerti che sono

state rispettate le condizioni di cui al precedente 3° comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415.

6. Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli artt. 410, 411, 412.

#### **Art. 412 *quinquies***

##### ***Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva***

1. Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo precedente le parti possono deferire ad arbitri la controversia.

2. Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dal 5° comma dell'art. 412 **bis e dall'art. 412 ter**, ove sia presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

3. Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 412 **ter**.

#### **Art. 2**

##### ***Modifiche agli artt. 415, 418, 420***

1. All'art. 41.5 è aggiunto il seguente comma: Peri procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione.

2. All'art. 418 è aggiunto il seguente comma: Peri procedimenti per i quali sia stato disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via **riconvenzionale** sono disposte tassativamente con le procedure di cui all'art. 410.

3. Il primo comma dell'art. 420 è sostituito dai seguenti: Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

4. Il terzo comma dell'art. 420 è soppresso.

5. Il quarto comma dell'art. 420 è così modificato: Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

#### **Art. 3**

##### ***Modifica alle disposizioni di attuazione***

All'art. . . . delle disposizioni di attuazione è inserito il seguente articolo:

#### **Art. . . .**

##### ***Albo dei conciliatori***

1. Presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Conciliatori esperti in materie **giu-**slavoristiche, tenuto dal Presidente della Sezione Lavoro del tribunale stesso.

2. All'elenco possono iscriversi professori universitari di materie giuslavoristiche, **avvocati** e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro.

3. La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, deve essere presentata al Presidente del Tribunale, che vaglierà i titoli per l'ammissione.

4. Gli iscritti **all'Albo** di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 410 C.P.C. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all'art. 412 **quater**.

5. I giudici scelgono i **conciliatori** tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti **all'Albo**.

6. Il presidente della Sezione Lavoro del Tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato all'indipendenza e all'imparzialità nella prestazione del servizio. Egli dispone, la **cancellazione dall'Albo** quando ravvisi che non sussistano più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

7. Il tentativo di conciliazione dovrà essere svolto, per quanto possibile, negli stessi locali ove hanno sede gli uffici giudiziari.

8. Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'art. 410 ai conciliatori spetta un'indennità definita con decreto del Ministero della Giustizia per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia. Nel caso in cui in **sede** di conciliazione non vengano stabiliti i criteri per la ripartizione dell'onere, esso è diviso in parti uguali tra le due parti.

9. Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'art. 412 **quater** il compenso è stabilito dalla struttura presso cui il conciliatore venga chiamato, fermo restando che in mancanza di un accordo per la ripartizione dell'onere, esso è diviso in parti **uguali** tra le parti.

#### **Art. 4**

##### **Norme transitorie**

1. Per gli anni 2001, 2002, 2003, gli oneri per il pagamento dell'indennità di **cui** all'art. 410 ai conciliatori nominati dal giudice ai sensi dell'art. 410 sono a carico dello Stato.

2. L'importo dell'indennità è fissato in lire 200.000 per ogni tentativo di conciliazione esperimento, indipendentemente dal suo esito. Nel caso che il tentativo si concluda con la conciliazione definitiva della controversia, l'indennità è elevata a lire 300.000. Nel caso che il tentativo non abbia luogo per la mancata presentazione di entrambi le parti o del convenuto l'indennità è di lire 150.000.

3. Le domande per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 412 **quater**, indirizzate al Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale, possono essere depositate nella cancelleria o inviate a mezzo raccomandata, a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il presidente della Sezione Lavoro del Tribunale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esamina le domande, determina l'elenco degli iscritti all'Albo. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale.